



ATTO COSTITUTIVO

Associazione senza scopo di lucro

"MOTOR CLASSIC ABRUZZO"

1 – I sottoscritti signori

- a) BATTISTA FRANCESCO
Giulianova (TE) in Via R
- b) CAPECE FRANCESCO n.
residente a Giulianova
- c) SCALONE GABRIELLA r
Giulianova (TE) in Via R
- d) PATERNA GIOVANNI n.
residente a Giulianova
- e) BATTISTA FRANCESCA
Giulianova (TE) in Via R

dichiarano di costituire, come da presente atto costituiscono, un' Associazione senza scopo di lucro denominata "MOTOR CLASSIC ABRUZZO" in sigla "MCA".

Il sodalizio si conforma alle norme del Codice Civile disciplinanti le Associazioni senza scopo di lucro, nonché a Statuti e Regolamenti delle Federazioni sportive Nazionali.

Art.2 – L' Associazione MOTOR CLASSIC ABRUZZO ha sede in Giulianova (TE) Via Filippo Turati n. 188.

Art.3 – L'Associazione è ente di diritto privato apolitica e aconfessionale, con esclusione di ogni influenza di razza, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa in generale. L'associazione ha lo scopo di favorire la conoscenza di auto, moto e di qualsiasi veicolo ritenuto di rilevanza storica e collezionistica, di diffondere l'interesse e di tutelare il motorismo storico tramite la conoscenza e la divulgazione della cultura e della passione legata ai veicoli storici. A tale scopo l'Associazione può organizzare meeting, raduni di veicoli storici, con lo scopo di incontrare gli appassionati di questo settore, favorire ed organizzare gare automobilistiche per contribuire alla diffusione, alla conoscenza ed alla pratica dello sport automobilistico e motociclistico storico; promuovere la partecipazione o l'organizzazione di manifestazioni e/o competizioni sia in Italia che all'estero; promuovere manifestazioni rievocative; organizzare rassegne, concorsi, lotterie, convegni, scambi culturali e gemellaggi con similari associazioni anche all'estero; organizzare proiezioni di filmati e/o videoregistrazioni a contenuto sportivo e socio-culturale; prendere parte a sfilate in occasione di matrimoni e feste; organizzare servizi per università e scuole di ogni grado; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; promuovere e pubblicizzare la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi; realizzare e promuovere eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale; svolgere qualsiasi altra attività,

connessa con gli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Art 4 – L'Associazione sarà regolata dalle norme stabilite dal Codice civile e dalle altre leggi in materia, dal presente contratto e dallo Statuto sociale, che approvato e sottoscritto dai componenti si allega sotto la lettera "A", affinché ne formi parte integrante.

Art 5 – In deroga alle norme statutarie, il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito:

BATTISTA FRANCESCO – Presidente del Consiglio direttivo

CAPECE FRANCESCO – Vicepresidente

SCALONE GABRIELLA – Segretario Tesoriere

PATERNA GIOVANNI – Consigliere

BATTISTA FRANCESCA – Consigliere

I componenti

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato qui registrato il 07 AGO. 2023

al n. 446 serie 3

Versamento di €. 200,00 del 7.8.23

Firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Meo



Statuto Allegato "A" dell'Associazione MOTOR CLASSIC ABRUZZO

Art 1 – Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione senza fini di lucro disciplinata dagli artt. 36 e seg. del codice civile denominata MOTOR CLASSIC ABRUZZO con sede in Giulianova (TE) Via Filippo Turati n. 188

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 7 del presente statuto.

L'Associazione è ente di diritto privato apolitica e aconfessionale, con esclusione di ogni influenza di razza, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa in generale.

Art. 2 – Scopo sociale

L'associazione ha lo scopo di favorire la conoscenza di auto, moto e di qualsiasi veicolo ritenuto di rilevanza storica e collezionistica, di diffondere l'interesse e di tutelare il motorismo storico tramite la conoscenza e la divulgazione della cultura e della passione legata ai veicoli storici.

A tale scopo l'Associazione può organizzare meeting, raduni di veicoli storici, con lo scopo di incontrare gli appassionati di questo settore, favorire ed organizzare gare automobilistiche per contribuire alla diffusione, alla conoscenza ed alla pratica dello sport automobilistico e motociclistico storico; promuovere la partecipazione o l'organizzazione di manifestazioni e/o competizioni sia in Italia che all'estero; promuovere manifestazioni rievocative; organizzare rassegne, concorsi, lotterie, convegni, scambi culturali e gemellaggi con similari associazioni anche all'estero; organizzare proiezioni di filmati e/o videoregistrazioni a contenuto sportivo e socio-culturale; prendere parte a sfilate in occasione di matrimoni e feste; organizzare servizi per università e scuole di ogni grado; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; promuovere e pubblicizzare la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi; realizzare e promuovere eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale; svolgere qualsiasi altra attività, connessa con gli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Art 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire sia persone fisiche che Enti, Società Associazioni e circoli aventi scopi ed attività affini con quelli dell'Associazione stessa.

Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative. E' possibile conferire la qualifica di "Socio Onorario" a coloro che per particolari meriti hanno apportato o possono apportare lustro all'associazione; tali soci non sono soggetti al pagamento della quota associativa e non possono votare nell'Assemblea.

L'ammissione a soci avviene previa presentazione di domanda di ammissione e la qualifica di socio si ottiene a seguito di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; alla osservanza del presente Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva e degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Fra gli associati esiste parità di diritti e di doveri come



stabilito dallo statuto. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

Resta salvo il diritto di recesso da parte del socio o di dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e la facoltà del Consiglio Direttivo medesimo di revocare tale iscrizione, qualora si manifestino nel tempo, cause di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie dell'Associazione stessa o di mancato pagamento della quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, o di gravi inadempienze legate all'inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia sportiva o deliberate dagli organi dell'associazione.

Sono diritti dei Soci: partecipare all'Assemblea e votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende perseguire i propri scopi; partecipare alle attività promosse dall'Associazione; usufruire dei servizi dell'Associazione.

Sono doveri dei Soci: osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; osservare i regolamenti interni; svolgere le attività preventivamente concordate; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 4 – Quote sociali e Patrimonio sociale

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali sono intrasmissibili a terzi e non sono rimborsabili in nessun caso; la quota associativa ordinaria è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; lo stesso può fissare una quota una tantum suppletiva al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità o legata ad una particolare prestazione prevista dagli scopi istituzionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art 5 - Rendiconto economico e finanziario

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura del rendiconto economico e finanziario.

Art 6 -Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa Assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione o comunicate per iscritto a ciascun associato con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente, o da altra persona delegata dal Presidente; quest'ultimo nomina un Segretario; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Essa delibera a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti, sulle seguenti materie:

- scioglimento dell'associazione;
- modifiche allo statuto;
- ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 5 Consiglieri eletti fra i soci, dura in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea prossima che procede al rinnovo delle cariche sociali, i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta di 2/3 dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio si svolgono nella, nella sede sociale o altrove si indicato nell'atto di convocazione che viene effettuato con avviso raccomandato, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo inviato ai componenti del Consiglio stesso, entro 5 giorni dalla riunione del Consiglio. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da questi nominato volta per volta.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
- nominare il Vice Presidente

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione. Verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Cura la predisposizione del Bilancio Preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; cura la predisposizione del Rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea insieme alle opportune relazioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente, che può essere a ciò delegato dal presidente anche temporaneamente o per singoli atti e funzioni.

Art. 10 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento delle previsioni dettate dal presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Ordinaria, che siano soci da almeno due anni. Essi durano in carica 5 anni con possibilità di rielezione. Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente.

Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie, anche relative all'interpretazione del presente Statuto, che insorgono fra soci e/o tra l'Associazione o i suoi Organi e i suoi soci, tra i componenti degli organi stessi, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione. I



Probiviri decidono in merito alle controversie ex aequo et bono in base alle procedure stabilite nel Regolamento interno del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'Assemblea proposte per migliorare l'andamento della gestione dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta all'anno, oppure, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei suoi membri.

I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

Art. 11 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 7 sulla designazione del patrimonio residuo, che dedotte le passività, sarà devoluto esclusivamente ad altre associazioni con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 - Divieto di distribuzione di utili

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 - Disposizione finale


Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti e comunque si rimanda alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi attualmente vigenti in materia di associazione senza scopo di lucro.

Giulianova, li

7 Agosto 2023

I comparent



**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

91062090674

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

MOTOR CLASSIC ABRUZZO

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA FILIPPO TURATI 188

C.A.P.

64021

COMUNE

GIULIANOVA

PROV.

TE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

BATTISTA FRANCESCO

DATA 07/08/2023

IL FUNZIONARIO

II

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT GIULIANOVA

